

[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]

Valori limite di esposizione professionale

Nome agente	EINECS [1]	CAS [2]	Valore limite di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			Mg/m ³ [3]	ppm [4]		
Benzene	200-753- 7	71-43- 2	3,25 [5]	1 [5]	Pelle [6]	Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75mg/m ³)
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01- 4	7,77 [5]	3 [5]	-	-
Polveri di legno	-	-	5,00 [5] [7]	-	-	-

[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Substances).

[2] CAS: Numero Chemical Abstract Service.

[3] mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

[4] ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

[6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

[7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(1) Allegato aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.